



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 3025 DEL 18/08/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVA STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO DI ILIAD ITALIA S.P.A. PRESSO UN'AREA COMUNALE SU TERRENO NEL COMUNE DELLA SPEZIA (SP), IN VIA DEI COLLI SNC (N.C.T. FOGLIO N. 32, MAPPALE N. 340) - EX POLO UNIVERSITARIO- ARTT. 44 E 49 D.LGS N.259/2003, L.R. N.10/2012, L. 241/90.

Il compilatore : Lucia Matteucci

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con nota prot. 86047 del 11.06.2026 è stata presentata da Iliad Italia S.p.A., istanza di autorizzazione per l'installazione di stazione radio base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. su terreno comunale in comune della Spezia (SP), Via dei Colli snc (N.C.T. Foglio n. 32, Mappale n. 340) - Ex Polo Universitario, corredata dai documenti alla stessa allegati, ai sensi degli artt. 44 e 49, d. lgs n. 259/2003;

- che con comunicazione, prot. n. 90192 del 18.06.2026, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti e degli uffici di seguito elencati:

Comune della Spezia, C.d.R. Ambiente
Comune della Spezia, C.d.R. Progetti Speciali
Comune della Spezia, C.d.R. Programmazione Territoriale
Comune della Spezia, C.d.R. Patrimonio
Comune della Spezia, Ufficio Geologico
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria
ARPAL
Azienda ASL N. 5^ Spezzino

- che entro il 03.07.2026 termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto

dell'art.44, comma 9 D. Lgs n. 259/2003 con l'art.2 comma 7 L. 241/90, sono pervenute le seguenti istanze:

- Comune della Spezia CdR Progetti Speciali prot. n.96844 del 01.07.2026;
- Comune della Spezia Ufficio Geologico prot. n.98294 del 03.07.2026
- Comune della Spezia CdR Pianificazione Territoriale prot n.96118 del 30.06.2026

- che le stesse sono state trasmesse al progettista incaricato in data 06.07.2026, prot. n.99017, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti alle suddette richieste;

- che con nota prot 105060 del 16.07.2026 è stata richiesta proroga di 30 giorni concessa con prot 107050 del 20.07.2026, differendo il termine per le integrazioni al 20.08.2026;

- che con nota prot. n. 112815 del 31.07.2026 sono state acquisite le integrazioni trasmesse dal progettista e che le stesse sono state inoltrate agli Enti competenti con nota prot. n. 113817 del 03.08.2026;

- che ASL 5^A, in data 29.06.2026, con nota prot. 0254484, ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito;

- che ARPAL, per quanto attiene il rispettivo parere di competenza, si è espressa in data 10.07.2026, con nota prot. 0020496, trasmettendo relazione tecnica relativa all'accertamento della compatibilità del progetto in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 dalla quale si evince il rispetto dei suddetti limiti, valori ed obiettivi, nei seguenti termini:

“Si trasmette in allegato la relazione tecnica relativa all'accertamento della compatibilità del progetto in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Da tale relazione si evince il rispetto dei suddetti limiti, valori ed obiettivi. Risulta inoltre rispettato il limite assentibile assegnato a Iliad (limite introdotto dal D.lgs. 24/03/2024 n. 48).”;

-che il C.d.R. Ambiente con nota prot. n. 112093 del 30.07.2026 ha rilasciato proprio parere, nei seguenti termini:

“Con la presente, facendo riferimento all'indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto (protocollo comunale n. 90192 del 18.06.2026), lo scrivente Ufficio si uniforma al parere espresso da Arpal con propria nota protocollo U.0020496 del 10.07.2026, registrato a protocollo comunale n. 1021069 del 10.07.2026. “

- che il C.d.R. Ufficio Geologico con nota prot. n. 118092 del 12.08.2026 ha rilasciato proprio parere favorevole con prescrizione, nei seguenti termini:

“si esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti geologici dell'intervento in oggetto, subordinando il parere alle precise prescrizioni indicate dai tecnici in fase di redazione della documentazione di carattere geologico/ geotecnico e quant'altro emerga durante le fasi di lavorazione ai fini del mantenimento delle corrette condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreno e della corretta regimazione delle acque meteoriche. Si ricorda inoltre che, al termine dei lavori, dovrà essere presentata una Relazione Geologica di fine lavori e collaudo ai sensi delle Norme Geologiche di Attuazione – PUC Comune della Spezia.”

- che il C.d.R. Programmazione Territoriale (Ufficio Paesaggio), con nota prot. 116759 del 10.08.26, ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e alla presente Conferenza dei Servizi, la relazione tecnica illustrativa, e il

seguente parere **CONTRARIO** rilasciato dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 7.08.2026, verbale n. 10:

"La Commissione, analizzato il sito d'intervento, ubicato in prossimità di un insediamento sparso e delle mura storiche della città; Vista la soluzione progettuale che prevede l'installazione di un'antenna avente altezza totale di circa 24 metri; Richiamata la richiesta di integrazioni inviata dall'ufficio nell'ambito della conferenza dei servizi; Esaminata la documentazione progettuale inoltrata ed altresì quella integrativa; Rilevata, infine, un'incongruenza tra il posizionamento dell'antenna rappresentato nei fotoinserti e quello riportato nell'elaborato grafico relativo alle distanze; Esprime parere contrario all'intervento poiché, vista la dimensione ed altezza considerevole (circa 24 metri) e la posizione prossima ad un insediamento sparso nonché alle mura cittadine, viene giudicato incompatibile paesaggisticamente, in contrasto con il vincolo operante ex art. 142 del D.lgs. 42/2004 e capace di alterare irrimediabilmente il paesaggio tutelato."

- che, con nota congiunta dell'Ufficio Paesaggio e del C.d.R. Progetti Speciali, prot. n. 118257 del 12.08.2026, gli stessi, fatti salvi gli eventuali ulteriori pareri, nulla osta e determinazioni di competenza degli Enti e/o Servizi coinvolti nel procedimento, si sono espressi nei seguenti termini:

Ufficio Paesaggio: il diniego viene reso con i seguenti pareri contrari

- dall'ufficio in data 6.8.2026:

"Rilevato che l'antenna proposta, per dimensioni, altezza e caratteristiche morfologiche, costituisce un elemento fortemente emergente rispetto al contesto circostante, determinando una significativa alterazione delle visuali panoramiche tutelate e delle relazioni percettive tra il sistema delle mura storiche, il tessuto urbano e il paesaggio circostante;

SI ESPRIME PARERE PAESAGGISTICO NEGATIVO in quanto l'intervento non risulta compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti e tutelati nell'area interessata, determinando un impatto visivo significativo e non adeguatamente mitigabile sul contesto delle mura storiche cittadine e sulle bellezze panoramiche oggetto di specifica tutela.

L'opera proposta non garantisce il mantenimento dei caratteri percettivi e panoramici del sito né assicura il corretto inserimento nel contesto paesaggistico vincolato, configurandosi pertanto come intervento suscettibile di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti."

- dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 7.08.2026, verbale n. 10:

"La Commissione, analizzato il sito d'intervento, ubicato in prossimità di un insediamento sparso e delle mura storiche della città; Vista la soluzione progettuale che prevede l'installazione di un'antenna avente altezza totale di circa 24 metri; Richiamata la richiesta di integrazioni inviata dall'ufficio nell'ambito della conferenza dei servizi; Esaminata la documentazione progettuale inoltrata ed altresì quella integrativa; Rilevata, infine, un'incongruenza tra il posizionamento dell'antenna rappresentato nei fotoinserti e quello riportato nell'elaborato grafico relativo alle distanze; Esprime parere contrario all'intervento poiché, vista la dimensione ed altezza considerevole (circa 24 metri) e la posizione prossima ad un insediamento sparso nonché alle mura cittadine, viene giudicato incompatibile paesaggisticamente, in contrasto con il vincolo operante ex art. 142 del D.lgs. 42/2004 e capace di alterare irrimediabilmente il paesaggio tutelato."

C.d.R. Progetti Speciali:

“Preso atto della documentazione integrativa pervenuta e valutata la tipologia dell'intervento proposto ed in conseguenza del parere negativo espresso sotto il profilo paesaggistico quale condizione vincolante ai fini dell'assentimento di un intervento edilizio, non si ritiene di poter esprimere parere in merito alla realizzazione delle opere previste”.

- che la Soprintendenza, con nota prot.26935-P del 11.08.2026, condiviso altresì il **parere contrario** espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, ha espresso “**parere negativo** agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all'istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali per i motivi indicati in istruttoria e per gli ulteriori seguenti motivi ostativi:

- Il progetto proposto prevede la realizzazione di una nuova Stazione Radio Base costituita da un plinto in c.a. interrato, recintato perimetralmente con rete a maglia sciolta di colore verde, sul quale verrà installato un nuovo palo di altezza 24 m, per il supporto di n. 3 antenne di H=205 cm (con annessi moduli RRH sul retro), di n. 3 antenne di H=75 cm, di n. 2 parabole Ø30 e di n. 1 parabola Ø60. Tale installazione, particolarmente percepibile dalla adiacente strada pubblica (Via dei Colli) e molto vicina alle Mura cittadine dichiarate di interesse particolarmente importante, si pone in contrasto con la disciplina di vincolo sopra riportata che protegge i quadri naturali e le visuali panoramiche, gli uni come le altre eccessivamente trasformati dall'introduzione dell'impianto proposta.
- Pur considerando il fatto che la normativa vigente assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria aventi carattere di pubblica utilità, si rileva che non risulta conseguito il necessario bilanciamento fra la tutela paesaggistica e le esigenze di fornire il pubblico servizio. Manca cioè qualsiasi dimostrazione del processo di scelta condotto in fase progettuale, manca il riferimento alle alternative messe in campo per giungere ad una localizzazione di minore impatto, di minimizzazione dell'altezza, di messa a punto di sistemi mitigativi e/o compensativi a fronte di una trasformazione di rilievo. Unici elementi citati di rilievo sono l'esistente vegetazione, che non pare però schermare gli effetti della trasformazione da Via dei Colli e dalle Mura e la dichiarazione (senza dimostrazione) di avere effettuato un'analisi delle Stazioni Radio Base esistenti nei dintorni della suddetta area, che si sono dimostrate non adeguate o per motivi sanitari (saturazione elettromagnetica) o di mancata concessione d'ospitalità da parte dei gestori competitor di ILIAD ITALIA SPA.

Al fine di garantire il servizio di pubblica utilità, si suggerisce di effettuare un'attenta ricognizione delle possibili posizioni alternative, l'inserimento in aree già paesaggisticamente compromesse oppure luoghi che consentano un maggior livello di mitigazione degli impatti o, quantomeno, l'allontanamento dalla pubblica via e dalle Mura”;

Considerato che, per quanto riguarda i restanti soggetti coinvolti nel presente procedimento, non avendo reso le pertinenti determinazioni entro il termine di cui al comma 2 lett. c) dell'art.14bis legge 241/90, si dà atto che la mancata comunicazione di quanto sopra equivale ad assenso senza condizioni;

Preso atto

- che il dissenso espresso dal C.d.R. Ufficio Paesaggio è puntualmente motivato e si fonda sulle valutazioni contenute nel parere della Commissione Locale per il Paesaggio, espresso nella seduta del 7.08.2026 verbale n. 10, nonché nella relazione tecnica istruttoria allegata, dalle quali emerge l'incompatibilità paesaggistica dell'intervento con i valori paesaggistici tutelati direttamente connessa all'altezza e alla consistenza dell'impianto e alla sua specifica localizzazione, tali da determinare un elemento fortemente emergente rispetto al contesto circostante, con significativa alterazione delle visuali panoramiche tutelate e delle relazioni percettive tra le mura storiche, il tessuto urbano e il paesaggio circostante, nonché un impatto visivo significativo non adeguatamente mitigabile;
- che, inoltre, è stata rilevata un'incongruenza tra il posizionamento dell'antenna rappresentato nei fotoinserimenti e quello indicato nell'elaborato grafico relativo alle distanze, tale da non consentire una piena e univoca verifica della corretta rappresentazione dell'intervento e dei relativi effetti paesaggistici;
- che il parere negativo della Soprintendenza, di condivisione del dissenso espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, risulta puntualmente motivato con riferimento alla incompatibilità paesaggistica dell'intervento, alla sua elevata incidenza sulle visuali tutelate determinata dalla rilevante consistenza dell'impianto e dalla sua prossimità alle Mura cittadine e alla pubblica via, nonché alla mancata dimostrazione di un adeguato bilanciamento tra le esigenze connesse alla realizzazione del servizio di pubblica utilità e la tutela dei valori paesaggistici;
- che il CDR Progetti Speciali, considerato il parere negativo espresso dall'Ufficio Paesaggio, avente carattere vincolante ai fini dell'assentimento dell'intervento edilizio, non ha potuto esprimere un parere favorevole in merito alla realizzazione delle opere previste e, conseguentemente, non ha potuto assentire favorevolmente l'intervento;

Considerato

- che il dissenso manifestato trova giustificazione nell'esigenza di tutelare e preservare gli specifici valori paesaggistici che connotano l'area interessata dall'intervento, tenuto conto che le criticità rilevate riguardano principalmente l'incidenza dell'opera sull'assetto complessivo del contesto, sulla percezione dei luoghi e sulla coerenza dell'intervento con le caratteristiche dell'ambito sottoposto a tutela;
- che, nello specifico, le dimensioni dell'antenna e la sua collocazione in un contesto caratterizzato da elevata sensibilità paesaggistica determinano un'incidenza significativa sui valori percettivi, panoramici e storico-testimoniali propri dell'area, tale da non poter essere efficacemente superata mediante il ricorso a opere di mitigazione o attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni;
- che le eventuali modifiche progettuali valutabili nell'ambito dell'intervento, così come attualmente proposto, non risultano idonee, allo stato degli atti, a superare le criticità paesaggistiche rilevate, posto che il loro effettivo superamento richiederebbe una revisione sostanziale del progetto, con particolare riferimento alla localizzazione e alle caratteristiche dimensionali dell'opera;

- che, pertanto, nell'ambito del progetto sottoposto all'esame della Conferenza di servizi, non risultano individuabili soluzioni modificative o misure di mitigazione tali da consentire il superamento del dissenso espresso senza incidere sugli elementi essenziali dell'intervento;
- che, inoltre, nel caso in esame non risulta possibile operare un adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento e l'esigenza di salvaguardia dei valori paesaggistici tutelati, non ravvisandosi, allo stato degli atti, elementi idonei a dimostrare che la pubblica utilità perseguita dall'opera possa prevalere sulle rilevanti criticità paesaggistiche evidenziate, né che tali criticità possano essere superate attraverso soluzioni progettuali o misure di mitigazione compatibili con l'intervento proposto;
- che alla luce delle considerazioni sopra esposte, il dissenso espresso deve ritenersi non superabile nell'ambito del presente procedimento, non risultando individuabili soluzioni progettuali alternative idonee a garantire il mantenimento dei valori paesaggistici tutelati senza incidere sugli elementi essenziali dell'intervento proposto;
- che, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, qualora l'Amministrazione procedente acquisisca uno o più atti di dissenso ritenuti non superabili, è tenuta ad adottare una determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di servizi;
- che, pertanto, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa vigente, si ritiene che il procedimento debba concludersi con esito negativo;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità.

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, come sopra indetta e svolta, che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, di cui all'art.10 bis L.241/90.

Pertanto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente Determinazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

In caso di mancata presentazione di osservazioni nel termine sopra indicato, ovvero qualora le osservazioni eventualmente presentate non siano ritenute idonee al superamento dei motivi ostativi rilevati, la presente determinazione produrrà gli effetti del provvedimento conclusivo negativo del procedimento, con conseguente rigetto dell'istanza.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero con ricorso straordinario deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato entro il termine di centoventi giorni, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 . I termini per impugnare decorrono dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente atto.

Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo S.U.A.P., sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 18/08/2026

Il Dirigente – Amministrativo Legale

Simone Cananzi